SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 settembre 2010 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 214/L

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 agosto 2010.

Applicazione della riforma delle istituzioni scolastiche (Istituti tecnici) alle scuole italiane all'estero, statali e paritarie.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e in particolare il Titolo I, Capo II, art. 629 e Titolo II, Capo II, art. 653;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2010, registro n. 9, foglio n. 215;

Visti i DD.II. n. 2752/2003 e n. 4716/2009 relativi alla disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica delle scuole non statali all'estero;

Rilevato che allo stato la rete degli istituti tecnici statali, italiani all'estero si articola come segue:

Addis Abeba: Istituto tecnico statale - Indirizzo commerciale e indirizzo per geometri;

Asmara: Istituto tecnico statale - Indirizzo commerciale e indirizzo per geometri;

Attesa la necessità di riorganizzare l'ordinamento degli istituti tecnici italiani all'estero secondo il disposto del regolamento di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui al quarto capoverso;

Tenuto conto che oltre a promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana, le istituzioni scolastiche italiane all'estero rilasciano titoli di studio che hanno valore legale e sono riconosciuti dalle autorità locali;

Preso atto che i summenzionati istituti tecnici in risposta a particolari esigenze territoriali, quali l'insegnamento della lingua e della cultura locale e l'insegnamento di materie tecniche e professionalizzanti che necessitano di un'integrazione con i curricula scolastici e la realtà locale, garantiscono l'inserimento a pieno titolo delle scuole italiane nel sistema d'istruzione del paese ospitante;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il riordino degli istituti tecnici le seconde, le terze e le quarte classi degli istituti tecnici di cui all'art. 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40 nell'anno scolastico 2010/2011 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*;

Considerato che anche le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado paritarie, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, confluiscono nel nuovo ordinamento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 gli istituti tecnici statali e paritari italiani all'estero sono articolati sulla base dei quadri orari allegati al presente decreto di cui sono parte integrante.

Art. 2.

I risultati di apprendimento di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010 sono declinati in competenze, abilità e conoscenze sulla base delle linee guida previste dall'art. 8, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 88 che saranno emanate, per gli Istituti tecnici statali e paritari, dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali, con modalità che saranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.

All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri, per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi di cui dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 agosto 2010

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

ALLEGATO *A*

PIANO DEGLI STUDI dell' ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO"

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale					
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	4	4	4	4	4
LINGUA INGLESE	3	3	3	3	3
STORIA	2	2	2	2	2
MATEMATICA	4	4	3	3	3
DIRITTO ED ECONOMIA *	2	2			
SCIENZE INTEGRATE (scienze della terra e biologia)	2	2			
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	2	2	2	2	2
COMPLEMENTI DI MATEMATICA			1	1	
TECNOLOGIE INFORMATICHE	3				
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)	3	3			
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)	3	3			
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	3	3			
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE		3			
PROGETTAZIONE,COSTRUZIONI E IMPIANTI **			7	6	7
TOPOGRAFIA**			4	4	4
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA E ESTIMO**			3	4	4
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO**			2	2	2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE	1	1	1	1	1
Totale ore	32	32	32	32	32

*Presso l'Istituto Tecnico di Asmara "*diritto ed economia*" assume la seguente denominazione: diritto comparato italo/eritreo ed economia

**comprensive delle ore riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa, possono programmare sulla base del relativo monte-ore.

ALLEGATO *B*

PIANO DEGLI STUDI dell' ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING"

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	4	4	4	4	4
LINGUA INGLESE	3	3	3	3	3
STORIA	2	2	2	2	2
MATEMATICA	4	4	3	3	3
DIRITTO ED ECONOMIA *	2	2			
SCIENZE INTEGRATE (scienze della terra e biologia)	2	2			
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	2	2	2	2	2
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)	2				
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)		2			
GEOGRAFIA	3	3			
INFORMATICA	2	2	2	2	
SECONDA LINGUA	3	3	3	3	3
ECONOMIA AZIENDALE	2	2	6	7	8
DIRITTO **			3	3	3
ECONOMIA POLITICA ***			3	2	3
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE	1	1	1	1	1
Totale ore	32	32	32	32	32

Presso l'Istituto Tecnico di Asmara le discipline indicate con asterisco assumono la seguente denominazione:
* diritto comparato italo/eritreo ed economia
** diritto comparato italo/eritreo
*** economia comparata italo/eritrea

10A10934

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2010.

Estensione delle modalità di versamento per via telematica, previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'imposta sulle assicurazioni ed ai relativi interessi e sanzioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, ed in particolare l'art. 9 della stessa che reca disposizioni in materia di denuncia e versamento dell'imposta sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni ed in particolare il Capo III dello stesso concernente «Disposizioni in materia di riscossione» laddove all'art. 17, comma 2, lettera h)-*ter* è disposto che il sistema del versamento unitario e la compensazione delle imposte e dei contributi dovuti possono essere estesi alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i ministri competenti per settore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 23 concernente l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e le sue attribuzioni;

Rilevata, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese assicuratrici, l'esigenza di estendere i sistemi di pagamento per via telematica già attivati in materia di versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato anche alle somme dovute in applicazione delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 ed ai relativi interessi e sanzioni;

Decreta:

Art. 1.

Estensione delle modalità di versamento previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, all'imposta sulle assicurazioni ed ai relativi interessi e sanzioni.

1. Le modalità di versamento delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche ai pagamenti delle somme dovute in applicazione delle disposizioni tributarie concernenti le assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché al pagamento dei relativi interessi e sanzioni.

Art. 2.

Modalità e termini

1. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall' entrata in vigore del presente decreto, sono istituiti gli specifici codici per l'attivazione delle nuove modalità di versamento di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dello sviluppo economico
ad interim
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 307

10A10882

DECRETO 30 agosto 2010.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10, commemorative del «400° Anniversario della scomparsa di Caravaggio (1610 – 2010)», millesimo 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 10 dicembre 2009 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2010;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2010, n. 7727, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2010, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 commemorative del «400° Anniversario della scomparsa di Caravaggio (1610 - 2010)», millesimo 2010;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 10, commemorative del «400° Anniversario della scomparsa di Caravaggio (1610 - 2010)», millesimo 2010, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2010, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 14 settembre 2010.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 75.000,00 pari a n. 7.500 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 14 marzo 2011, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on-line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità: € 52,00;

da 501 unità: € 50,96.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A10881

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della «Scuola Superiore di studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna», in Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento

dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze prot. m. dg DAG 17 maggio 2010 n. 69557.E e 22 luglio 2010 prot. m. dg DAG 23 luglio 2010 n. 101018, con le quali la prof. Carrozza Maria Chiara, nata a Pisa il 16 settembre 1965, in qualità di direttore e legale rappresentante, chiede l'accreditamento della «Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna», con sede legale in Pisa, piazza Martiri della Libertà n. 33, codice fiscale n. 93008800505, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista in particolare la nota 22 luglio 2010 con la quale il legale rappresentante dichiara che «la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, ai sensi dell'art. 6, lettera G dello Statuto, può attivare corsi anche a pagamento di alta formazione e di formazione continua, anche in collaborazione con le Università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati»;

Atteso che i requisiti posseduti dalla «Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di tre sedi idonee allo svolgimento dell'attività site in: Pisa, piazza Martiri della Libertà n. 33, Pisa, via Santa Cecilia n. 3 e Pisa, via Cardinale Maffi n. 27;

che i formatori nelle persone di:

prof. Amato Cristina, nata a Lecce il 10 maggio 1964,

prof. Arbour Marie Eve, nata a Quebec (Canada) il 14 maggio 1973,

prof. Comandè Giovanni, nato a Palermo il 25 dicembre 1969,

prof. Lazari Antonio, nato a Galatina il 20 luglio 1969,

prof. Pagni Ilaria, nata a Vinci (FI) il 25 luglio 1964,

prof. Palmerini Erica, nata a Viareggio (LU) il 18 ottobre 1972,

prof. Zumpano Maria Angela, nata a Pisa il 26 agosto 1961;

Dispone

l'accreditamento della «Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna», con sede legale in Pisa, piazza Martiri della Libertà n. 33, codice fiscale 93008800505, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10636

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della «Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna», in Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 14 maggio 2010 prot m. dg DAG 19 maggio 2010 n. 71038.E con la quale il dott. Tomassoli Gianfranco, nato a San Leo il 9 settembre 1943, in qualità di legale rappresentante della «Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna», con sede legale in Bologna, via Farini n. 24, codice fiscale n. 92043550372 e P. IVA 04263570378, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della «Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna» tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della «Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea Allo svolgimento dell'attività, sita in: Bologna, via Farini n. 14, e che i formatori nelle persone di:

prof. Bernini Anna Maria, nata a Bologna il l 7 agosto 1975,

prof. Lucarelli Paola, nata a Matelica (Macerata) il 13 luglio 1962,

avv. Soldati Nicola, nato a Modena il 25 luglio 1967,

prof. Zucconi Galli Fonseca Elena, nata a Imola (Bologna) il 4 giugno 1966,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della «Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna», con sede legale in Bologna, via Farini n. 24, Codice fiscale n. 92043550372 e P. IVA 04263570378, trai soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10637

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragomir Loredana Tinteanu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dragomir Loredana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Tinteanu Loredana;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2004 dalla sig.ra Tinteanu Loredana, nata a Iasi (Romania) il 7 febbraio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tinteanu Loredana, coniugata Dragomir, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10722

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Coltun Lacrimioara Florentina, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Coltun Lacrimioara Florentina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificata nivel III, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «calificata nivel III, in specializarea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2002 dalla sig.ra Coltun Lacrimioara Florentina, nata a Radauti (Romania) il 5 settembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Coltun Lacrimioara Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10723

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Roberta Dobrovolskyté, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e di medico specialista in otorinolaringoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 31 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Roberta Dobrovolskyté nata a Alytus (Lituania) il giorno 12 gennaio 1982, di cittadinanza lituana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio profesine kvalifikacija» rilasciato in data 23 giugno 2006 con il n. 0000602 dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 31 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Roberta Dobrovolskyté ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Otorinolaringologijos» rilasciato in data 28 giugno 2010 con il n. 000770

dal Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytoio profesine kvalifikacija» rilasciato in data 23 giugno 2006 con il n. 0000602 dalla Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - alla sig.ra Roberta Dobrovolskyté, nata a Alytus (Lituania) il giorno 12 gennaio 1982, di cittadinanza lituana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Roberta Dobrovolskyté è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Otorinolaringologijos» rilasciato dal Kauno Medicinos Universitetas - Lituania - in data 28 giugno 2010 con il n. 000770 alla sig.ra Roberta Dobrovolskyté, nata a Alytus (Lituania) il giorno 12 gennaio 1982, di cittadinanza lituana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 4.

La sig.ra Roberta Dobrovolskyté, previa iscrizione all'Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10878

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nadejda Vasilevna Cavlac-Rekin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 6 agosto 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nadejda Vasilevna Cavlac-Rekin nata a Taraclia (Repubblica moldova) il giorno 12 agosto 1979, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Диплома Магистър лекар» rilasciato in data 7 novembre 2002 con il n. 2651/07 dalla Università di Tracia - Facoltà di medicina della città di Stara Zagora - Bulgaria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Диплома Магистър лекар» rilasciato dalla Università di Tracia - Facoltà di medicina della città di Stara Zagora - Bulgaria, in data 7 novembre 2002 con il n. 2651/07 alla sig.ra Nadejda Vasilevna Cavlac-Rekin, nata a Taraclia (Repubblica moldova) il giorno 12 agosto 1979, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Nadejda Vasilevna Cavlac-Rekin è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10883

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2010.

Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto in particolare il regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, contenente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto in particolare l'art. 12 del decreto ministeriale del 27 novembre 2009 che prevede l'utilizzo del modulo di notifica pubblicato con decreto legislativo n. 220/1995, all'allegato V e modificato da ultimo con decreto ministeriale del 4 agosto 2000 all'allegato III;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da parte degli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;

Considerato necessario garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 710/2009 sulla base del documento preparato a tal fine dal gruppo di lavoro costituito con decreto n. 16158 del 23 ottobre 2009;

Considerata la necessità di individuare nelle regioni e province autonome le autorità territorialmente competenti per la concessione di specifiche autorizzazioni previste dalla normativa comunitaria;

Considerata la necessità di prevedere in alcune procedure di concessione di autorizzazioni da parte delle regioni e provincie autonome il ricorso all'istituto del silenzio-assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto necessario predisporre specifica modulistica relativa al settore dell'acquacoltura biologica e, altresì, rimandare l'elaborazione della stessa a successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nella riunione del giorno 8 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

Premesse e obiettivi

1. Premesse e obiettivi.

Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica.

Il presente decreto riguarda le seguenti aree tematiche in corrispondenza dei relativi articoli del regolamento (CE) n. 889/2008, come modificato dal regolamento (CE) n. 710/2009:

a) produzione alghe marine;

b) produzione di animali di acquacoltura;

c) norme di conversione per animali di acquacoltura;

d) requisiti di controllo specifici per le alghe marine;

e) requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura;

f) misure transitorie e finali.

Art. 2.

Produzione di alghe marine

*1. Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile, art. 6-*ter *del regolamento (CE) n. 889/2008.*

1.1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6-*ter*, paragrafo 2, comma 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, le unità di produzione biologica devono essere collocate a monte delle unità di produzione non biologica, anche con riferimento al regime prevalente delle correnti marine, o avere impianti separati di distribuzione dell'acqua.

Qualora ciò non sia possibile, deve essere rispettata una distanza minima di 1.000 metri tra il punto di prelievo idrico dell'unità biologica e il punto di scarico dell'unità non biologica nel caso di impianti a terra e di un miglio marino tra le unità nel caso di ambiente marino, fatte salve eventuali norme più restrittive emanate dalle regioni e province autonome (di seguito regioni) sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti.

1.2. In conformità all'art. 6-*ter*, paragrafo 2, comma 1 del regolamento (CE) n. 889/2008 le autorità degli Stati membri che possono designare i luoghi e le zone ritenute inadatte all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine sono le regioni.

1.3. Per «valutazione equivalente» di cui all'art. 6-*ter*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008 si intende una valutazione il cui contenuto sia, come minimo, formulato in modo da soddisfare i sette criteri predisposti dall'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio.

1.4. Il «piano di gestione sostenibile» di cui all'art. 6-*ter*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 è presentato dall'operatore, contestualmente alla notifica di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995, e aggiornato annualmente. Tale documento dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) piano di monitoraggio ambientale, con l'indicazione del tipo di indagini previste, in particolare sulla qualità dell'acqua e sul rilascio di nutrienti, delle relative modalità di esecuzione e periodicità, degli effetti ambientali delle attività svolte e delle misure atte a limitare gli impatti;

b) protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo;

c) capacità produttiva dell'impianto;

d) stima dei prelievi annuali di biomassa selvatica (se del caso);

e) dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso);

f) misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine;

g) sistema di policoltura (se del caso);

h) modalità di registrazione delle attività di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura tecnica;

i) misure adottate per la riduzione dei rifiuti;

j) procedure di gestione della documentazione.

L'operatore invia annualmente una comunicazione all'organismo di controllo contenente le modifiche del piano di gestione sostenibile o una dichiarazione che attesti l'assenza di variazioni.

*2. Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche, art. 6-*quater *del regolamento (CE) n. 889/2008.*

2.1. Per documenti giustificativi di cui all'art. 6-*quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008 si intende la sezione del registro di produzione di ciascun operatore, in cui sono riportate:

a) la resa annua sostenibile per ciascuna prateria inserita in una zona di raccolta comune o condivisa;

b) la stima del raccolto annuale effettuato da ciascun operatore nella zona di raccolta comune o condivisa.

2.2. La «gestione sostenibile e l'assenza di impatto a lungo termine», di cui al paragrafo 4 dell'art. 6-*quater* del regolamento (CE) n. 889/2008, viene documentata dall'insieme delle «misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine» descritte nel piano di gestione sostenibile e dalle informazioni riportate annualmente dal registro di produzione.

*3. Coltivazione di alghe marine, art. 6-*quinquies *del regolamento (CE) n. 889/2008.*

3.1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6-*quinquies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 la prova che i livelli di nutrienti negli effluenti sono uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata è rappresentata dai risultati analitici del monitoraggio ambientale allegati al registro di produzione, di cui all'art. 5 del presente decreto.

*4. Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione, art. 6-*sexies *del regolamento (CE) n. 889/2008.*

4.1. La distanza dal sito di coltura a cui restituire, se del caso, gli organismi incrostanti rimossi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6-*sexies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, deve essere stabilita in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale. Le aree utilizzate per lo smaltimento dei suddetti residui, devono essere sottoposte al monitoraggio ambientale previsto dal piano di gestione sostenibile.

Art. 3.

Produzione di animali di acquacoltura

NORME GENERALI.

*1. Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile, art. 25-*ter *del regolamento (CE) n. 889/2008.*

1.1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25-*ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, si applicano le stesse disposizioni di cui all'art. 2, paragrafo 1 del presente decreto. Nel caso della molluschicoltura si applica una distanza minima tra unità biologiche e non biologiche di 150 metri.

1.2. Il «piano di gestione sostenibile» di cui all'art. 6-*ter*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 è presentato dall'operatore, contestualmente alla notifica di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995, e aggiornato annualmente. Tale documento dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) piano di monitoraggio ambientale, con l'indicazione del tipo di indagini previste, in particolare sulla qualità dell'acqua e sul rilascio di nutrienti, delle relative modalità di esecuzione e periodicità, degli effetti ambientali delle attività svolte e delle misure atte a limitare gli impatti;

b) protocolli relativi alle diverse fasi del ciclo produttivo;

c) capacità produttiva dell'impianto;

d) dati sul rilascio di nutrienti per ciclo produttivo o anno (se del caso);

e) sistema di policoltura (se del caso);

f) modalità di registrazione delle attività di manutenzione e riparazione dell'attrezzatura tecnica;

g) misure adottate per la riduzione dei rifiuti;

h) procedure di gestione della documentazione;

i) piano di gestione della salute degli animali;

j) misure di difesa e prevenzione dai predatori;

k) misure atte a minimizzazione il rischio di fughe e gli impatti sull'ecosistema;

l) studio dell'impatto ambientale della molluschicoltura di fondo marino (se del caso).

*2. Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura, art. 25-*quater *del regolamento (CE) n. 889/2008.*

2.1. In riferimento all'art. 25-*quater*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, le autorità competenti che possono autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda sono le regioni, accertando che le unità di produzione biologica e non biologica, oltre ad avere sistemi di distribuzione dell'acqua distinti, siano collocate in ambienti separati e adeguatamente individuati.

2.2. In riferimento all'art. 25-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, le autorità competenti che possono autorizzare nella stessa azienda l'allevamento biologico e non biologico, nelle fasi d'ingrasso, sono le regioni. Tale autorizzazione viene concessa, oltre che sulla base dell'accertamento del rispetto da parte degli operatori di quanto disposto all'art. 2, paragrafo 1) del presente decreto, qualora il piano di gestione preveda fasi di produzione o periodi di manipolazione differenziati per gli animali allevati con metodo biologico e non biologico.

2.3. I documenti giustificativi di cui all'art. 24-*quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008, sono rappresentati dalle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 rilasciate dalle regioni.

2.4. Le aziende interessate all'ottenimento delle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, presentano domanda, corredata dalla planimetria aziendale completa del dettaglio degli impianti di distribuzione, all'organismo di controllo prescelto. L'organismo di controllo redige apposita relazione tecnica, comprensiva dell'accertamento dei requisiti previsti dai precedenti punti 2.1 e 2.2, e inoltra la domanda alla regione allegando le planimetrie, il proprio parere e, se del caso, il piano di gestione sostenibile.

La regione nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione o respinge la richiesta. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni.

PRATICHE DI ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA.

*3. Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquacoltura, art. 25-*septies *del regolamento (CE) n. 889/2008.*

3.1. I risultati del «monitoraggio delle condizioni dei pesci», per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci di allevamento di cui all'art. 25-*septies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, sono riportati nel registro di produzione. Nello stesso registro sono annotati, inoltre, i valori di ossigeno (in % di saturazione), temperatura, pH (rilevati con frequenza almeno settimanale), ed i livelli dei nutrienti e della salinità (rilevati stagionalmente e/o in presenza di segni di sofferenza o mortalità degli animali).

*4. Norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici, art. 25-*octies *del regolamento (CE) n. 889/2008.*

4.1. In relazione all'art. 25-*octies*, paragrafo 3, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 889/2008, per condizioni

atte a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante, si intende una velocità della corrente non inferiore ad un valore medio annuo di 2 cm/sec ed una profondità, relativa al sito d'impianto, non inferiore a 20 metri, fatte salve eventuali norme più restrittive emanate dalle regioni sulla base di criteri oggettivi e non discriminanti che devono essere comunicate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, ufficio SAQ X - agricoltura biologica (di seguito Ministero). Tali condizioni non si applicano alla molluschicoltura.

4.2. La regione che dimostri la possibilità di minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante in zone territorialmente circoscritte aventi profondità inferiore a 20 metri presenta una richiesta, suffragata da idonea documentazione scientifica, al Ministero che, previa valutazione tecnica, risponde entro trenta giorni, rilasciando, se del caso, specifica deroga.

*5. Norme specifiche sull'allevamento di taluni animali d'acquacoltura, art. 25-*terdecies *del regolamento (CE) n. 889/2008.*

5.1. I documenti giustificativi di cui all'art. 25-*terdecies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 sono rappresentati da prescrizioni rilasciate da medici veterinari specializzati.

NORME SPECIFICHE PER I MOLLUSCHI.

6. Gestione, art. 25-septdecies del regolamento (CE) n. 889/2008.

6.1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25-septdecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, si applicano le norme contenute nell'art. 2, paragrafo 4 del presente decreto.

PROFILASSI E TRATTAMENTI VETERINARI.

*7. Norme generali in materia di profilassi, art. 25-*vicies *del regolamento (CE) n. 889/2008.*

7.1. In relazione all'art. 25-*vicies*, paragrafo 3, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 889/2008, è obbligatorio il fermo degli impianti di allevamento, o di parti di essi in caso di cicli sovrapposti, al termine di ogni ciclo produttivo, ad esclusione della molluschicoltura. La durata minima del fermo è di sette giorni. Le regioni, in caso di comprovato rischio di danno ambientale o stato di sofferenza degli animali, possono prolungare tale periodo di fermo. Fra i criteri da utilizzare, per stabilire la durata del prolungamento del fermo, sono considerati:

a) la valutazione ambientale;

b) i risultati del piano di monitoraggio ambientale previsto dal piano di gestione sostenibile;

c) il piano di gestione della salute degli animali;

d) i risultati del monitoraggio delle condizioni di benessere degli animali contenuti nel registro di produzione.

Gli organismi di controllo, in caso di verifica di comprovato rischio di danno ambientale o stato di sofferenza degli animali, informano immediatamente, al massimo entro due giorni, la regione, trasmettendo copia della documentazione sopra elencata, accompagnata da una breve relazione tecnica. Le regioni entro sette giorni comunicano ai soggetti interessati l'eventuale necessità di prolungare il fermo obbligatorio. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diverse disposizioni adottate dalle regioni.

7.2. Le norme contenute nell'art. 2, paragrafo 4 del presente decreto si applicano anche nell'ambito della produzione di animali d'acquacoltura.

Art. 4.

Norme di conversione per animali di acquacoltura

*1. Produzione di animali di acquacoltura, art. 38-*bis *del regolamento (CE) n. 889/2008.*

1.1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 38-*bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, le autorità competenti per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione sono le regioni. La procedura per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione è stabilita all'allegato I del presente provvedimento.

Art. 5.

Requisiti di controllo specifici per le alghe marine

*1. Registro della produzione di alghe marine, art. 73-*ter *del regolamento (CE) n. 889/2008.*

1.1. Il registro della produzione di alghe marine di cui all'art. 73-*ter*, paragrafo 1 e 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, oltre alle informazioni già previste dal citato articolo, deve contenere i risultati analitici del monitoraggio ambientale (in particolare i livelli dei nutrienti), nonché la densità di coltura o l'intensità operativa.

Art. 6.

Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura

*1. Registro della produzione di animali di acquacoltura, art. 79-*ter *del regolamento (CE) n. 889/2008.*

1.1. Il registro della produzione di animali di acquacoltura di cui all'art. 79-*ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 deve contenere le seguenti informazioni:

a) specie, origine, data di arrivo e periodo di conversione per ciascun lotto;

b) età, peso e densità per ciascun lotto;

c) quantità e tipo di mangime somministrato;

d) alimentazione integrativa eventualmente somministrata agli animali di cui all'allegato XIII-*bis*, sezioni 6, 7 e 9 del regolamento (CE) n. 710/2009 (documenti giustificativi allegati);

e) durata della luce diurna artificiale a cui sono sottoposti gli animali;

f) risultati analitici del monitoraggio ambientale (in particolare, ossigeno, temperatura, pH e nutrienti);

g) risultati del monitoraggio sullo stato di benessere degli animali (in particolare tassi di mortalità);

h) eventuali fughe e misure adottate;

i) periodicità dell'uso di aeratori meccanici;

j) durata dell'immissione di ossigeno con l'indicazione del tipo di evento che ne ha motivato l'uso;

k) trattamenti effettuati sui molluschi (cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità);

l) trattamenti veterinari, con l'indicazione della finalità, della data e del metodo di somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa;

m) misure profilattiche con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicano al Ministero e pubblicano sul proprio sito internet, l'indicazione dell'ufficio competente della gestione dei seguenti procedimenti amministrativi:

autorizzazione allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda (art. 3, paragrafo 2.1);

autorizzazione allevamento biologico e non biologico nella stessa azienda nelle fasi d'ingrasso (art. 3, paragrafo 2.2);

prolungamento del periodo di fermo (art. 3, paragrafo 7.1);

riconoscimento retroattivo del periodo di conversione (art. 4).

La Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, ufficio SAQ X, comunica alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura le informazioni inviate dalle regioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero, sentite le regioni, adotta, con apposito provvedimento, la modulistica relativa al settore dell'acquacoltura biologica.

3. Gli organismi di controllo possono adottare propria modulistica, limitatamente alla «relazione di ispezione», al fine di esercitare l'attività di controllo in conformità alla normativa comunitaria.

4. In ottemperanza al decreto ministeriale 5 dicembre 2006, modificato da ultimo con decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, le sopracitate modulistiche adottate dagli organismi di controllo devono essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari e alla Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, ufficio SAQ X, che le rende disponibili alle regioni.

5. Il Ministero rende disponibili le comunicazioni previste dal presente decreto presso il sito del SINAB :www.sinab.it.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

7. Le informazioni che devono essere registrate ai sensi del presente decreto e/o del regolamento (CE) n. 710/2009 sono considerate valide anche se contenute in eventuali registri o documenti obbligatori per l'acquacoltura convenzionale, come ad esempio: registro di carico scarico ai sensi del decreto legislativo n. 148/2008; registro CITES per alcune specie, registro dei trattamenti farmaceutici ai sensi del decreto legislativo n. 193/2006; registro dei sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) 1774/2002.

8. Il Ministero, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, effettua un monitoraggio dello stato di applicazione del presente provvedimento, valutando l'opportunità di proporre eventuali modifiche.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 97

ALLEGATO 1

Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori all'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 710/09 come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell' art. 38 bis del Reg. (CE) n. 889/08, deve presentare all'Organismo di Controllo (di seguito OdC) una specifica richiesta.

Tale richiesta dovrà essere corredata da:

- descrizione dettagliata degli impianti realizzati e dei metodi produttivi adottati nelle unità di produzione interessate;
- documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08, come modificato dal Reg. (CE) n. 710/09, antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da:
    - registrazioni relative all'utilizzo dei mezzi tecnici;
    - perizie ed ogni altra evidenza utile.

L'OdC acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia Autonoma (di seguito Regione) di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso OdC.

La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Denominazione e CUAA dell'operatore biologico
2. Data della richiesta da parte del produttore
3. Cartografia delle unità produttive e delle zone interessate e tipologia di allevamento; (antecedenti e successive alla notifica)
4. Data di fine conversione ai sensi del art. 38 bis, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole unità produttive;
5. Data di fine conversione richiesta ai sensi del art. 38 bis, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle unità produttive;
6. Parere dell'OdC (data della delibera)

La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso OdC, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.
Le Regioni, esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 38 paragrafo 2 del Reg. CE 889/08, dandone comunicazione all'OdC e, per conoscenza, all'operatore.
In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.

10A10967

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Supporti professionali Soc. coop. Società in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'istanza del liquidatore della cooperativa sotto indicata in data 24 settembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa stessa;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Supporti Professionali soc. coop. società in liquidazione, con sede in Milano (codice fiscale n. 09636510159) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile l'avv. Fernando Bianco, nato a Nardò (Lecce) il 1° aprile 1951, ivi domiciliato in via G. Cantore, n. 24 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10798

DECRETO 19 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Servizi pubblici esercizi – Soc. coop. a r.l.», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1999 con il quale la dott.ssa Giovanna Barindelli è stata nominata Commissario liquidatore della cooperativa servizi pubblici esercizi - soc. coop. a r.l., con sede in Milano, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 2 marzo 1992;

Vista la nota pervenuta in data 3 luglio 2009 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Laura Restelli, nata a Milano il 17 novembre 1952, ivi domiciliato, in Corso Italia, n. 6 è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Giovanna Barindelli, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10799

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della «Faro trasporti Società cooperativa a mutualità prevalente siglabile anche con il nome Faro Scmp», in Volpiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del legale rappresentante pervenuta in data 11 novembre 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Faro Trasporti società cooperativa a mutualità prevalente siglabile anche con il nome Faro Scmp», con sede in Volpiano (Torino) (codice fiscale 09104640017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Marco Pietrobattista, nato a Roma il 19 agosto 1981 domiciliato in Torino, c/o studio legale Arcudi, via Talucchi, n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10800

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Filipovic Aleksandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, termici, idraulici, trasporto e utilizzazione di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttiva sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Filipovic Aleksandra, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della laurea in architettura conseguita nel 2002 presso l'Università di Belgrado (Repubblica di Serbia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti elettrici, termici, idraulici, trasporto e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, termici, idraulici, trasporto e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell'associazione di categoria CNA - Installazione impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Filipovic Aleksandra, cittadina italiana, nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il 2 settembre 1974 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti elettrici, termici, idraulici, trasporto e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10768

DECRETO 6 agosto 2010.

Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008);

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitività 2007 – 2013 per le regioni dell'obiettivo Convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 ed in particolare l'obiettivo operativo 4.2.1.1 «Rafforzamento del sistema produttivo (Azione 1 "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo")» previsto dall'Asse prioritario 2 del medesimo PON;

Ritenuto opportuno definire le condizioni e le modalità per l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Al fine di promuovere il riposizionamento competitivo del sistema produttivo, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e ss.mm.ii. (nel seguito «Decreto»), i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

2. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a € 100.000.000,00 a valere sul PON Ricerca e Competitività 20072013, destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori delle Regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, nell'ambito dell'obiettivo Convergenza. Ai fini dell'attribuzione delle risorse disponibili si tiene, inoltre, conto delle seguenti riserve:

a) almeno il 60%, destinata ai programmi di cui all'art. 4, proposti da piccole e medie imprese;

b) almeno il 20%, destinata ai programmi di cui all'art. 4, riguardanti unità produttive ubicate in uno dei distretti produttivi individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 11 maggio 1999, proposti da imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, aderiscano ad accordi di collaborazione con altre imprese appartenenti al medesimo predetto distretto produttivo ovvero in favore di programmi proposti da imprese che abbiano sottoscritto, alla medesima predetta data di presentazione della domanda di agevolazioni, un contratto di rete, come disciplinato dall'art. 3, comma 4-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sulla base di quanto previsto in materia dal decreto di cui all'art. 3, comma 4-*ter*.1, del medesimo decreto-legge 10 febbraio 2009.

Le somme che alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 7, risultano non utilizzate per ciascuna delle suddette riserve sono riassegnate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande insoddisfatte presentate entro i termini previsti.

Ai fini di cui alla precedente lettera *b)*, l'impresa richiedente allega alla domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, copia dell'accordo di collaborazione o del contratto di rete già sottoscritti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, limitatamente al contratto di rete, già iscritto nel Registro delle imprese alla medesima data.

Art. 2.

Soggetto Gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa S.p.A., nel seguito «Soggetto Gestore». Con apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, nel seguito «Ministero», e il Soggetto Gestore sono regolati i reciproci rapporti e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008, nel seguito indicato «GBER» (General Block Exemption Regulation).

2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al GBER e nel decreto del Ministrodelle attività produttive 18 aprile 2005. Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, l'impresa richiedente le agevolazioni trasmette, in allegato alla domanda di cui all'art. 7, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale.

Art. 4.

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i programmi riferiti agli specifici obiettivi di cui al comma 2, riguardanti una delle seguenti attività:

a) attività del settore alimentare, di cui alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, limitatamente a quelle riguardanti la produzione di prodotti da forno, prodotti surgelati, gelati e dolci, piatti pronti, paste alimentari, bevande analcoliche (ad esclusione di acque minerali), omogeneizzati e prodotti dietetici, alimenti per animali;

b) attività di fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche, di cui alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, limitatamente a:

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità;

Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici;

Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio;

Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione;

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico;

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche;

c) Attività di produzione di biotecnologie limitatamente a:

Processi biomedici e farmaceutici come l'individuazione di organismi in grado di sintetizzare farmaci o antibiotici o sviluppo di tecnologie di ingegneria genetica per la cura di patologie;

Processi biotecnologici di interesse industriale come la costituzione di microrganismi in grado di produrre sostanze chimiche;

Processi agricoli come la modificazione di organismi per renderli in grado di crescere in determinate condizioni ambientali o nutrizionali a minore impatto ambientale rispetto ai processi agricoli classici;

Bioinformatica.

2. Ai fini dell'ammissibilità, i programmi di investimento riguardano:

a) con riferimento alle attività di cui alla lettera *a)* del comma 1, l'industrializzazione di innovazioni di prodotto, l'istallazione di sistemi di controllo/tracciabilità, il miglioramento dei sistemi di confezionamento/imballaggio e dei sistemi di distribuzione (logistica, trasporto, catena del freddo);

b) con riferimento alle attività di cui alla lettera *b)* del comma 1, l'industrializzazione di innovazioni di prodotto finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali e/o l'applicazione di innovazioni di processo;

c) con riferimento alle attività di cui alla lettera *c)* del comma 1, l'industrializzazione di innovazioni di prodotto e/o l'applicazione di innovazioni di processo.

3. In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della Siderurgia, della Cantieristica navale, dell'Industria carboniera e delle Fibre sintetiche, come individuate nell'allegato n. 1. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

4. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti una delle seguenti tipologie:

a) realizzazione di nuove unità produttive;

b) ampliamento di unità produttive esistenti;

c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi;

d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

5. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unità produttiva. I programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva ubicata nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria). Per unità produttiva si intende una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

6. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili non sia inferiore a € 1.500.000,00 e non sia superiore a € 25.000.000,00.

7. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi per i quali esistano titoli di spesa riferiti alle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 5, ivi compresi quelli relativi ad acconti e, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, a canoni di leasing, antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono considerate, ai fini dell'individuazione della data di avvio a realizzazione, le spese riguardanti studi preliminari di fattibilità. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.

8. I programmi devono essere realizzati nei tempi, non superiori a 36 mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque entro il 30 giugno 2015. Il termine per l'ultimazione decorre dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 4. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Soggetto Gestore può disporre una proroga, previa acquisizione del parere del Ministero, non superiore a dodici mesi, del termine di ultimazione del programma. La data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data è compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Ciò, comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto Gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procederà alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto, anche nella forma di locazione finanziaria, di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del programma;

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma d'investimento. A tale riguardo, la superficie destinata ad uffici può essere ritenuta ammissibile nella misura di 25 mq per addetto;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, esclusi i mezzi di trasporto targati, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;

d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

Le predette spese ammissibili, qualora non riferite ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzate. Non sono ammissibili le spese relative a «commesse interne».

2. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento, ai sensi dell'art. 26 del GBER. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma d'investimento. Le spese ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

3. Nel caso in cui l'acquisizione delle immobilizzazioni avvenga attraverso la locazione finanziaria, la spesa

ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati entro il termine di ultimazione del programma e al netto degli interessi. Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni. Per quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il proseguimento della locazione per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, a decorrere dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento.

4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione). Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

6. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

7. In relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ai fini dell'ammissibilità di dette spese, la spesa deve risultare da apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati e la conformità dei fabbricati alle vigenti normative.

8. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si tiene conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.

9. Le spese relative alle attrezzature di cui al comma 1, lettera *c)*, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché tali unità produttive siano ubicate in territori ammissibili e alle seguenti condizioni:

a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti e attrezzature»;

c) vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;

d) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978 e del D.M. 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;

e) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);

f) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

g) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al Soggetto Gestore una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

h) il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità d'aiuto prevista per le suddette diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per

l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni saranno calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima.

10. L'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi,. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco.

11. La realizzazione del programma di investimenti o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto «contratto chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:

il contratto «chiavi in mano» dovrà contenere l'esplicito riferimento alla pratica di agevolazioni decreto 23 luglio 2009; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazione; -al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature ed eventuali servizi di consulenza), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;

il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o del Soggetto gestore o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;

possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE-articolo 5) in Italia ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto.

L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne informazione nella documentazione allegata alla domanda di agevolazioni ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione al Soggetto Gestore, illustrandone le ragioni. Il Soggetto Gestore, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.

Art. 6.

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti, ovvero contributo alla spesa con riferimento alle spese per consulenza e canoni di leasing, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dagli articoli 13 e 26 del GBER rispettivamente per gli aiuti a finalità regionale e per gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Le intensità delle agevolazioni non possono essere superiori a quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007–2013. Con riferimento all'acquisizione dei servizi di consulenza, di cui all'art. 5, comma 2, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 50% delle relative spese, per tutte le PMI e le aree territoriali ammissibili. Le suddette intensità massime sono espresse in equivalente sovvenzione lordo che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

2. Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, è concesso, nella misura prevista nell'allegato n. 1 in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili, a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto Gestore, ha una durata massima di 8 anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente alla data di concessione delle agevolazioni, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

3. Ad integrazione del finanziamento agevolato di cui al comma 2, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 5, è riconosciuto un contributo nella misura necessaria al raggiungimento dell'intensità massima espressa in equivalente sovvenzione lordo di cui al comma 1,

riportata nell'allegato n. 1. Ai fini del calcolo delle agevolazioni, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate al momento della concessione. L'impresa richiedente indica, quindi, nella domanda di agevolazioni le spese relative agli investimenti da realizzare e la suddivisione delle stesse per anno solare. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione di cui al comma 2.

4. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal GBER. L'ammontare del finanziamento agevolato e del contributo così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili riguardanti le immobilizzazioni e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione.

6. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «*de minimis*» secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa a «sportello».

2. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un solo programma di investimenti. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. La domanda di agevolazioni può essere presentata a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sino al duecentodecimo giorno dalla medesima data.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese richiedenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunicherà l'avvenuto esaurimento delle risorse e il Soggetto Gestore restituirà alle imprese istanti che ne facciano richiesta, e le cui domande di agevolazione non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata, a loro spese.

4. La domanda di agevolazione deve essere compilata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; la stampa della domanda, il cui fac simile è riportato nell'allegato n. 2, deve essere presentata, pena l'invalidità, unitamente agli allegati previsti al comma 5, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *j)* e *k)*, entro e non oltre sette giorni dalla data di trasmissione elettronica della domanda, a mezzo raccomandata A/R, al Soggetto Gestore. Quale data di presentazione della domanda si assume la predetta data di trasmissione elettronica.

5. Alla domanda di cui al comma 4 devono essere allegati:

a) descrizione tecnica del programma di investimenti proposto che riporti i contenuti previsti nell'allegato n. 3;

b) Business Plan, redatto sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato n. 4;

c) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

d) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

e) preventivi di spesa dei beni oggetto del programma di investimenti da realizzare, corredati delle specifiche tecniche e delle relative caratteristiche di funzionamento;

f) documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della domanda;

g) dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2007, n. 106;

h) ulteriori dichiarazioni e documentazioni previste dal presente decreto, ivi compresa quelle necessarie per la dimostrazione da parte delle grandi imprese dell'effetto incentivante di cui all'art. 8, comma 2;

i) bilanci, relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che a tale data non dispongono ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa;

j) certificato di iscrizione al registro delle imprese, completo di vigenza ed elenco soci;

k) documentazione necessaria per la richiesta, da parte del Soggetto Gestore, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, qualora l'importo delle agevolazioni sia superiore a 154.937,07 euro. Tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA,

corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre 1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa). Rimane ferma la facoltà dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra, dandone tempestiva e formale comunicazione al Soggetto Gestore.

Gli allegati di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *i)* devono essere forniti solo per via elettronica. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Art. 8.

Istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni

1. Il Soggetto Gestore, effettua l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'attività istruttoria è preliminarmente finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto. Nel caso di insussistenza dei predetti requisiti e condizioni di ammissibilità, il Soggetto Gestore provvede al rigetto della domanda, dandone comunicazione all'impresa interessata, in applicazione dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/90 e successive modifiche.

2. Il Soggetto Gestore, verificata la regolarità formale e la completezza della domanda di agevolazioni, comunica al Ministero, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, l'ambito tecnologico del programma di investimenti proposto. Il Ministero, sulla base della predetta comunicazione, verifica la rispondenza del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazioni alle finalità degli interventi di cui al presente decreto e, in particolare, alla coerenza con quanto previsto all'art. 4, avvalendosi, a tal fine, di un esperto esterno ovvero, per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili per un importo superiore a 5.000.000,00 euro, di un panel di tre esperti esterni, scelti dal Ministero medesimo tra quelli iscritti all'albo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006 e ss.mm.ii.L'attività istruttoria riguarda:

a) la solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente;

b) la validità tecnica del programma, con particolare riguardo agli obiettivi tecnico-produttivi, ai tempi previsti di realizzazione, all'impatto economico e occupazionale del programma nonché alle ricadute dello stesso sul mercato di riferimento e ai suoi effetti sulla capacità competitiva dell'impresa richiedente;

c) il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali, alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni;

d) l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate che alla soglia minima e massima ammissibile;

e) la determinazione dell'agevolazione nella misura prevista dal presente decreto e nel rispetto delle condizioni previste dal GBER.

Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, il Soggetto Gestore provvede, inoltre, a verificare l'effetto incentivante delle agevolazioni, come previsto dall'art. 8 del GBER, acquisendo la documentazione utile a dimostrare uno o più dei seguenti aspetti del programma d'investimento:

un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma;

un'estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma;

un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma;

una riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni;

la mancata realizzazione del programma proposto, in assenza di agevolazioni.

3. Nel corso dell'istruttoria il Soggetto Gestore può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria. Tali richieste sono comunicate con una specifica nota alla quale l'impresa stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Allo scopo di consentire il rispetto dei termini fissati per il completamento dell'istruttoria, le precisazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall'impresa entro e non oltre il termine perentorio individuato dal Soggetto Gestore; in caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e il Soggetto Gestore stesso ne dà immediata e motivata comunicazione all'impresa interessata.

4. L'istruttoria del Soggetto Gestore si conclude, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa, con un giudizio motivato, positivo o negativo, tenuto altresì conto della verifica di rispondenza del programma da parte del Ministero ai sensi del comma 2. Entro il predetto termine, il Soggetto Gestore comunica al Ministero le risultanze dell'attività istruttoria. In caso di esito positivo dell'attività istruttoria, il Ministero, entro 30 giorni dalla comunicazione del Soggetto Gestore, adotta e trasmette all'impresa interessata, il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione delle spese ammissibili, delle spese ritenute non ammissibili, e delle agevolazioni concedibili nonché gli obblighi e gli impegni a carico dell'impresa stessa. Copia del suddetto provvedimento è trasmesso altresì al Soggetto Gestore. In caso di esito negativo dell'attività istruttoria, il Ministero provvede, entro il medesimo predetto termine di 30 giorni dalla comunicazione del

Soggetto Gestore, al motivato rigetto della domanda, dandone comunicazione all'impresa interessata. Avverso le predette comunicazioni i soggetti interessati potranno proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento delle stesse. Il Soggetto Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione a favore dell'impresa beneficiaria, provvede a stipulare con la stessa un contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria.

Art. 9.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto Gestore alle imprese dovrà avvenire sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a lotti funzionali di investimenti ciascuno non inferiore al 20% delle spese ammissibili complessive.

2. La prima quota delle agevolazioni, nella misura massima del 30% dell'ammontare del contributo concesso di cui all'articolo 6, comma 3, può, su richiesta dell'impresa beneficiaria, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario. Tale anticipazione sarà recuperata dal Soggetto Gestore in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL presentati dall'impresa.

3. Il rapporto tra le agevolazioni erogate ed il totale delle agevolazioni previste per il programma non dovrà essere superiore al rapporto tra la quota versata del contributo finanziario, a carico dei soggetti beneficiari, a copertura degli investimenti ed il totale del contributo finanziario stesso.

4. Sulle singole erogazioni di contributo in c/impianti il Soggetto Gestore opererà una ritenuta del 10% che dovrà essere versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma degli investimenti ed il funzionamento degli impianti.

5. Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna richiesta di erogazione regolare e completa, il Soggetto Gestore, previo sopralluogo presso l'azienda beneficiaria e verifica di ammissibilità delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruità, provvede ad erogare le quote di contributo e di finanziamento spettanti, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, così come attestato con l'elenco di cui al precedente art. 5, comma 10 che dovrà essere allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni; infine, contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Bando Miglioramento competitivo - DM 23 luglio 2009. Spesa di euro …… dichiarata per la …(prima, seconda)… erogazione del prog. n. …… ».

6. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, l'impresa presenta al Soggetto Gestore, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:

a) la documentazione della spesa consistente nella duplice copia delle fatture di acquisto;

b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica intendendo per tali beni quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);

c) duplice copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in «conto fornitura»;

d) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero delle copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facoltà del Soggetto Gestore di ottenere l'esibizione dei documenti originali;

e) la dichiarazione congiunta resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale, mediante la quale — con riferimento ad un allegato ed analitico elenco, nel quale siano trascritti i dati delle fatture, via via pagate per la realizzazione del programma degli investimenti, fatture da consegnare in copia come previsto sub *a)* — sia attestato:

1) che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti indicati nel programma di cui all'art. 4 del presente decreto;

2) che i beni acquistati o realizzati fanno parte del patrimonio della Società Beneficiaria;

3) che le fatture, ivi indicate, sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati «in conto fornitura»;

4) che per tali fatture non è mai stato riconosciuto, né sarà riconosciuto alcuno sconto;

5) che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;

f) l'originale del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e di vigenza della Impresa Beneficiaria che contenga «la dicitura antimafia» e dal quale risulti che la Impresa Beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, né ad amministrazione controllata o straordinaria;

g) l'originale della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) della Impresa Beneficiaria;

h) i certificati di residenza di tutti gli Amministratori della Impresa Beneficiaria affinché il Soggetto Gestore, così come prescritto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dai decreti-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito in legge 23 marzo 1995, n. 95, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, possa chiedere l'aggiornamento delle informazioni antimafia eventualmente necessarie per le erogazioni delle singole quote delle agevolazioni;

i) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento del contributo finanziario a carico del soggetto beneficiario;

j) copia della documentazione di cui ai precedenti punti *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*.

Copia della documentazione di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e) f)*, *g) h)*, *i)* deve essere fornita anche per via elettronica.

Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del Soggetto Gestore e del Ministero per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione di cui all'art. 4, comma 8.

7. L'impresa è tenuta a trasmettere l'ultimo SAL, entro 90 giorni dall'ultimazione del programma. Con la presentazione del SAL finale l'impresa comunica la data di ultimazione.

Art. 10.

Variazioni

1. Eventuali variazioni del programma o dell'impresa beneficiaria devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto Gestore, fornendo una documentata motivazione. Fino a quando le variazioni non siano state approvate, il Soggetto Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni. Qualora le predette variazioni riguardino aspetti sostanziali del programma agevolato, ai fini delle relative valutazioni, il Soggetto Gestore si avvale degli esperti incaricati ai sensi dell'art. 8, comma 2.

2. Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario è ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al soggetto richiedente e/o beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro:

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dall'impresa richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;

b) il Soggetto Gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;

c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente art. 3, comma 2. e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario.

Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per le PMI, d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.

Art. 11.

Monitoraggio, ispezioni, controlli

1. In ogni fase del procedimento il Soggetto Gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 3, provvede ad inviare al Soggetto Gestore, con cadenza semestrale e fino al quinto, ovvero al terzo, nel caso di PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto Gestore e dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE)

1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero nonchè da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli artt. 60, 61 e 62 del regolamento (CE) 1083/2006, nonché dagli artt. 13 e 16 del regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi delle imprese beneficiarie in merito alle suddette attività di verifica saranno contenute nel provvedimento di concessione di cui all'art. 8. Le imprese beneficiarie sono tenute, inoltre, ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'art. 69 del regolamento (CE) 1083/2006 e del regolamento (CE) 1828/2006.

Art. 12.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico ed i relativi contratti di finanziamento risolti dal Soggetto Gestore sia in caso di cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse sia nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti. Il Soggetto Gestore provvede a recuperare i contributi e i finanziamenti erogati, comprensivi delle penalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Inoltre, sono revocate le agevolazioni e risolti i relativi contratti qualora l'impresa beneficiaria:

a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «*de minimis*», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;

e) non porti a conclusione entro il termine stabilito il programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e proroghe autorizzate dal Soggetto Gestore;

f) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma degli investimenti, senza l'autorizzazione del Soggetto Gestore, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, fermo restando il mantenimento dell'attività economica per il periodo minimo previsto al successivo punto *g)*;

g) alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale diverso prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

h) non consenta i controlli del Soggetto Gestore o del Ministero circa l'andamento dell'attività sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti;

i) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Ministero;

j) sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti ovvero tre anni per le PMI;

k) non impieghi capitale proprio o mezzi finanziari privi di agevolazioni in misura almeno pari al 25% di quanto necessario per l'effettuazione degli investimenti;

l) applichi nei confronti dei dipendenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che regolamenta i rapporti di lavoro, condizioni inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona;

m) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione e/o nel contratto e finalizzata a garantire che le agevolazioni concesse siano correttamente impiegate per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 70

ALLEGATO 1

Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata sulla G.U.U.E C260 del 28/10/2006.

Industria carboniera: così come individuata nel Regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di stato all'industria carboniera, pubblicato sulla G.U.C.E. L205 del 02.08.2002.

Fibre sintetiche: attività relative a:

a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;

b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

MISURA DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO IN PERCENTUALE DELLE SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' D'AIUTO ESPRESSA IN EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

Territori	P.I.		M.I.		G.I.	
Calabria, Puglia, Campania e Sicilia	Intensità d'aiuto (ESL)	Finanz. Agevolato	Intensità d'aiuto (ESL)	Finanz. Agevolato	Intensità d'aiuto (ESL)	Finanz. Agevolato
	50%	25%	40%	35%	30%	45%

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
(DM23 LUGLIO 2009 G.U. n. 278 del 28/11/2009)

Spett. le
INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.
BU IMPRESA
Funzione Valutazione
Via Calabria, 46
00187 Roma

Il sottoscritto ....…………................ in qualità di legale rappresentante della .... denominazione.…………......... .... forma giuridica ...………..........., .con sede legale in ...., prov. ...., CAP ....
via e n. civ. ....…………................................., tel. .... fax ......…......................
CF………..…............................P. I.V.A. ....….................................

quale soggetto proponente la Domanda di ammissione alle agevolazioni, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 luglio 2009, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che la società proponente:

a) è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese;

b) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essendo in stato di liquidazione volontaria e non essendo sottoposta a procedure concorsuali;

c) si trova in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della Domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

g) ha restituito le agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico un ordine di recupero;

h) non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.214 del 9 agosto 2008 (Regolamento GBER).

DICHIARA INOLTRE

⇒ che la società proponente non ha beneficiato né beneficerà, per il programma di investimento oggetto della presente Domanda di ammissione alle agevolazioni, di altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo di "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006;

⇒ che non è stato avviato il programma di investimento oggetto della presente Domanda di ammissione alle agevolazioni;

CHIEDE

di essere ammesso alle agevolazioni, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 luglio 2009, per la realizzazione di un investimento produttivo così come dettagliato nello Studio di Fattibilità allegato alla presente Domanda di ammissione alle agevolazioni, di cui costituisce parte integrante, dell'importo complessivo previsto pari a Euro migliaia

…………………………………………………………………………

da realizzarsi nella seguente regione:

………………………………….

Data ………………………………………

Soggetto Proponente

Timbro e firma (1)

....

1) Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Il presente Modello di Domanda di ammissione alle agevolazioni, compilato attraverso l'apposita procedura informatica, è trasmesso a mezzo raccomandata con ricevuta d ritorno unitamente alla seguente documentazione:

1. certificato di iscrizione al registro delle imprese, completo di vigenza e corredato della dicitura antimafia di cui all'art.10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252;

2. dichiarazioni concernenti la determinazione della dimensione aziendale (DM MISE 18 aprile 2005 - allegati nn. 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A);

3. documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della domanda;

4. dichiarazione di cui all'articolo 8 del D.P.C.M 23.05.2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 106;

5. ai fini dell'accesso alla riserva di fondi prevista dall'articolo 1, comma 2 lettera b) del bando:
   ⇒ copia dell'accordo di collaborazione o del contratto di rete già sottoscritti alla data di presentazione della Domanda di agevolazioni e, limitatamente al contratto di rete, già iscritto nel Registro delle imprese alla medesima data.

ALLEGATO 3

Descrizione tecnica dell'investimento proposto (all'art.7, comma 5, lett.a)
La descrizione tecnica dell'investimento deve contenere tutti gli elementi atti a permettere la valutazione del programma proposto, sulla base di quanto stabilito nel presente decreto. A questo fine è articolata nelle sezioni di seguito descritte.

Sezione 1: obiettivo dell'investimento
Questa sezione deve descrivere le caratteristiche tecniche e funzionali del programma di investimento in termini di:

- collocazione del programma rispetto alla tipologia di investimento previsto (sviluppo di piccole imprese, industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale, realizzazione di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, definiti con i decreti di cui all'art. 6 del DM 23 luglio 2009, perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale individuati dal Ministro dello Sviluppo Economico con i decreti di cui all'art. 6 del DM 23 luglio 2009);
- specifica tecnica dell'impianto, ampliamento e/o modifica d'impianto che si intende realizzare, attraverso la sua scomposizione in sottosistemi e componenti funzionali (rappresentazione ad albero dell'impianto).

Sezione 2: piano di lavoro
Questa sezione della proposta deve descrivere le modalità di realizzazione tecnica dell'investimento in termini di scomposizione del programma in attività elementari (pacchi di lavoro). Per ciascuna attività devono essere specificati:

- gli eventuali prerequisiti tecnici e/o amministrativi necessari per l'avvio e la realizzazione dell'attività;
- esposizione dei costi delle attività previste, secondo le categorie di spesa di cui all'articolo 5 del decreto;
- i risultati specifici dell'attività;
- il sottosistema o componente dell'impianto, cui contribuisce il pacco di lavoro;
- data di inizio attività e data di fine attività.

Devono essere inoltre specificati:

- pianificazione delle attività elementari, che dettagli e identifichi le relazioni di collegamento logico e definisca una tempistica realistica ed accettabile delle attività e delle relative uscite del programma, con evidenza dei SAL da utilizzare per la verifica dello stato di avanzamento del programma;
- descrizione del lotto funzionale rilasciato per ciascun SAL in termini di sottosistemi e/o componenti del programma di investimento da realizzare e specifica delle modalità di verifica di raggiungimento del SAL;
- identificazione, analisi e modalità di risposta ai rischi e alle criticità di realizzazione del programma.

ALLEGATO 4

Indice ragionato per la redazione del Business Plan di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b)

La descrizione dell'iniziativa deve contenere tutti gli elementi atti a permettere la valutazione della solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente, la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, sulla base di quanto stabilito nel presente decreto. A questo fine, il business plan è articolato nelle sezioni di seguito descritte.

Sezione 1: Società proponente.
Questa sezione deve descrivere le caratteristiche della società proponente nei termini di seguito riportati:

- *storia dell'azienda e del gruppo di appartenenza*: evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione; struttura organizzativa aziendale;
- *informazioni sulla società*: settore di attività nel quale opera la società con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive; mercato di riferimento, andamento storico e previsioni; quota di mercato attuale e prospettive (a medio termine); principali competitor e relative quote di mercato; principali clienti (percentuali sul fatturato) e fornitori; know-how sviluppato dalla Società (brevetti, marchi di proprietà ed eventuali accordi tecnici e/o commerciali), dimensione aziendale;
- *vertice e management aziendale:* indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative responsabilità;
- *ubicazione*: ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché di quella oggetto degli investimenti previsti;
- *dati economici e finanziari:* bilanci relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda.

Sezione 2: Programma di investimento.
Questa sezione deve illustrare, ad integrazione della descrizione tecnica riportata nell'allegato 1, le caratteristiche del programma di investimenti proposto nei termini di seguito riportati:

- *caratteristiche del programma:* prospettive e miglioramenti produttivi attesi derivanti dalla realizzazione del programma di investimenti proposto; descrizione delle condizioni di partenza e di quelle successive alla realizzazione degli investimenti; nel caso di realizzazione di innovazioni di prodotto/servizio/processo, descrizione della tecnologia utilizzata prima dell'introduzione dell'innovazione, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che saranno risolti con l'introduzione dell'innovazione;
- *illustrazione del programma:* dettaglio del programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili.

Sezione 3: Mercato di riferimento.
Questa sezione deve descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento per il nuovo prodotto/servizio nei termini di seguito riportati:

- *analisi della domanda:* target di clientela cui è destinato prodotto/servizio oggetto del programma proposto; ambito geografico di riferimento del mercato target; dimensione (in volume e valore) del mercato di riferimento, illustrando il trend attuale e prospettico;
- *analisi dell'offerta:* principali competitor per il prodotto/servizio e relative caratteristiche (fatturato, quote di mercato, prezzi di vendita); modalità distributive tipiche del settore e principali canali distributivi; fattori critici di successo nel settore, segnalando quali contraddistinguono i principali operatori;
- *strategia commerciale:* strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di differenziazione del prodotto/processo rispetto alla concorrenza, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni promozionali e pubblicitarie con indicazione dei relativi costi.

Sezione 4: Piano Economico Finanziario.

Questa sezione deve descrivere le caratteristiche economiche e finanziarie del piano previsionale nei termini di seguito riportati:

- *previsioni di vendita e/o capacità produttiva:* previsioni di evoluzione delle vendite in quantità e valore ed indicazione della capacità produttiva a regime;
- *organizzazione dei fattori produttivi e ciclo di produzione:* ciclo produttivo e relativi costi di processo, evidenziando gli eventuali recuperi di efficienza indotti dal nuovo investimento; costi diretti di produzione previsti a regime, per le principali famiglie di prodotto; organizzazione del lavoro, piano occupazionale e costo medio annuo per addetto;
- *mercato delle materie prime:* struttura del mercato delle materie prime, grado di concentrazione dei fornitori, eventuali integrazioni a monte e a valle;
- *analisi dei costi operativi:* principali ipotesi di Piano relativamente alla quantificazione dei costi diretti ed indiretti;
- *piano finanziario:* fonti ipotizzate per la copertura finanziaria degli investimenti; garanzie che la società proponente intende prestare a fronte del mutuo agevolato previsto;
- *risultati attesi:* previsioni economico-finanziarie relative all'esercizio di avvio del programma di investimenti ed ai quattro esercizi successivi.

10A10801

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 5 marzo 2010.

Approvazione dell'elenco delle associazioni e degli enti legittimati ad agire per la tutela giuridica delle persone disabili vittime di discriminazioni.

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazione», ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto interministeriale in data 21 giugno 2007, concernente «Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni», ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 e successive modifiche, concernente la nomina dei componenti della commissione di valutazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto interministeriale 21 giugno 2007;

Viste le risultanze istruttorie fornite dalla commissione di valutazione;

Decretano:

Art. 1.

È approvato l'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, delle associazioni e degli enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni, di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 21 giugno 2007.

Art. 2.

La commissione procede all'aggiornamento dell'elenco di cui al precedente art. 1 con cadenza semestrale, mentre per quanto riguarda la conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire, la commissione vi provvede con cadenza biennale.

Roma, 5 marzo 2010

Il Ministro per le pari opportunità: CARFAGNA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: SACCONI

ALLEGATO

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI DI CUI

ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DEL DECRETO 21 GIUGNO 2007

N.	DENOMINAZIONE	LOCALITA'
1	A.FA.DI Onlus (Associazione Famiglie di disabili)	PALERMO
2	ANFFAS. Onlus Udine (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	UDINE
3.	ANFFAS. Onlus Grottammare (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	GROTTAMMARE
4	ANFFAS. Onlus Ostia (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	OSTIA
5	ANFFAS. Onlus Cagliari (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	CAGLIARI
6	ANFFAS. Onlus Reggio Calabria (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	REGGIO CALABRIA
7	ANFFAS. Onlus Cremona (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	CREMONA
8	ANFFAS. Onlus Firenze (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	FIRENZE
9	ANFFAS. Onlus Avezzano (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	AVEZZANO
10	ANFFAS. Onlus Treviso (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	TREVISO
11	ANFFAS. Onlus Crema (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	CREMA
12	ANFFAS ONLUS di Ragusa (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	RAGUSA
13	ANFFAS ONLUS TORTONA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	TORTONA
14	A.N.A.I.M.A. (Associazione Nazionale Assistenza Invalidi e Meno Abbienti)	CAVA DEI TIRRENI
15	A.N.G.L.A.T. (Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti)	S. CATALDO
16	ASSOCIAZIONE "CON NOI E DOPO DI NOI" ONLUS	MANTOVA
17	ASSOCIAZIONE HORIZON ONLUS	VASTO
18	O.N.M.I.C. (Opera Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili)	SALERNO

10A10933

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno air liquide sanità»

Estratto determinazione V&A/N n. 1622 del 30 luglio 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione numero di A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OSSIGENO AIR LIQUIDE SANITÀ, anche nelle seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 0,5 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 1 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 1 litro;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 2 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 3 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 3 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 10 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 10 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 11 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 11 litri;

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 20 litri;

«gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 35000 litri.

Titolare A.I.C.: «Air Liquide Sanità Service S.p.a.», con sede legale e domicilio fiscale in via A. Capecelatro n. 69 - 20148 Milano (Italia), codice fiscale n. 01738810975.

Confezioni:

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 0,5 litri - A.I.C. n. 038904785 (in base 10), 1538YK (in base 32);

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 1 litri - A.I.C. n. 038904797 (in base 10), 1538YX (in base 32);

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 1 litro - A.I.C. n. 038904809 (in base 10), 1538Z9 (in base 32);

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 2 litri - A.I.C. n. 038904811 (in base 10), 1538ZC (in base 32);

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 3 litri - A.I.C. n. 038904823 (in base 10), 1538ZR (in base 32);

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 3 litri - A.I.C. n. 038904835 (in base 10), 153903 (in base 32);

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 10 litri - A.I.C. n. 038904847 (in base 10), 15390H (in base 32);

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 10 litri - A.I.C. n. 038904850 (in base 10), 15390L (in base 32);

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 11 litri - A.I.C. n. 038904862 (in base 10), 15390Y (in base 32);

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 11 litri - A.I.C. n. 038904874 (in base 10), 15391B (in base 32).

Forma farmaceutica: gas per inalazione.

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di riempimento.

Principio attivo: ossigeno.

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione S.r.l. - via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (Verona);

Air Liquide Italia Produzione S.r.l. - via Vigonovese, 79 - 35100 Padova;

Air Liquide Italia Produzione S.r.l. - via Dante s.n.c. - 20090 Pioltello (Milano);

Air Liquide Italia Produzione S.r.l. - via Appia Antica - 81020 San Nicola La Strada (Caserta);

Air Liquide Italia Produzione S.r.l. - strada Provinciale, 28 - 27032 Ferrera Erbognone (Pavia);

Air Liquide impianti gassificazione S.r.l. - Contrada Biggemi ex s.s. 114 - 96010 Priolo Gargallo (Siracusa);

Air Liquide impianti gassificazione S.r.l. - s.s. 195, km 17,200 - 09018 Sarroch (Cagliari);

Chemgas S.r.l. - via E. Fermi - 72100 Brindisi;

Linde gas Italia S.r.l. - via Turati, 18/a - 40010 Sala Bolognese (Bologna);

Linde gas Italia S.r.l. - via di Servola, 1 - 34100 Trieste;

Rivoira S.p.a. - via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna;

Rivoira S.p.a. - via Glair, 30 - 11029 Verres (Aosta);

Società italiana acetilene & derivati «S.I.A.D.» S.p.a. - s.s. del Brembo, 1 - 24040 Osio Sopra (Bergamo);

Sol S.p.a. - viale Unità d'Italia, 49 - 57025 Piombino (Livorno);

Sol S.p.a. - via Firmio Leonzio, 2 - 84100 Salerno;

Sol S.p.a. - via Taliercio, 14 - 46100 Mantova;

Sapio produzione idrogeno ossigeno S.r.l. - via Senatore Simonetta, 27 - 20040 Caponago (Milano);

Sapio produzione idrogeno ossigeno S.r.l. - via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 Venezia;

Nuova Oter - zona industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (Latina);

Linde gas Italia S.r.l. - viale Brin, 218 - 05100 Terni;

SICO Società italiana carburo ossigeno S.p.a. - via Marconato s.n.c. - 20031 Cesano Maderno (Milano).

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Air Liquide sanità Service S.p.a. - via Lussemburgo, 17 - 37135 Verona;

Air Liquide sanità Service S.p.a. - via Campobello, 7 - 00040 Pomezia (Roma);

Air Liquide sanità Service S.p.a. - stradale Giovanni Agnelli, 10 - 95121 Catania;

Air Liquide Italia Service S.r.l. - 8° strada Z.I. Macchiareddu C.P. 17 - 09032 Assemini (Cagliari).

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 20 litri - A.I.C. n. 038904886 (in base 10), 15391Q (in base 32).

Forma farmaceutica: gas per inalazione.

Validità prodotto integro: un mese dalla data di riempimento.

Principio attivo: ossigeno.

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (Verona);

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - via Vigonovese, 79 - 35100 Padova;

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - via Dante s.n.c. - 20090 Pioltello (Milano);

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - via Appia Antica - 81020 San Nicola La Strada (Caserta);

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - strada provinciale, 28 - 27032 Ferrera Erbognone (Pavia);

Air Liquide impianti gassificazione S.r.l. - contrada Biggemi ex s.s. 114 - 96010 Priolo Gargallo (Siracusa);

Air Liquide impianti gassificazione S.r.l. - s.s. 195, km 17,200 - 09018 Sarroch (Cagliari);

Chemgas S.r.l. - via E. Fermi - 72100 Brindisi;

Linde gas Italia S.r.l. - via Turati, 18/a - 40010 Sala Bolognese (Bologna);

Linde gas Italia S.r.l. - via di Servola, 1 - 34100 Trieste;

Rivoira S.p.a. - via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna;

Rivoira S.p.a. - via Glair, 30 - 11029 Verres (Aosta);

Società italiana acetilene & derivati «S.I.A.D.» S.p.a. - s.s. del Brembo, 1 - 24040 Osio Sopra (Bergamo);

Sol S.p.a. - viale Unità d'Italia, 49 - 57025 Piombino (Livorno);

Sol S.p.a. - via Firmio Leonzio, 2 - 84100 Salerno;

Sol S.p.a. - via Taliercio, 14 - 46100 Mantova;

Sapio produzione idrogeno ossigeno S.r.l. - via Senatore Simonetta, 27 - 20040 Caponago (Milano);

Sapio produzione idrogeno ossigeno S.r.l. - via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 Venezia;

Nuova Oter - zona industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (Latina);

Linde gas Italia S.r.l. - viale Brin, 218 - 05100 Terni;

SICO Società italiana carburo ossigeno S.p.a. - via Marconato s.n.c. - 20031 Cesano Maderno (Milano).

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Vitalaire Italia S.p.a. - via della Stazione, 2 - 81030 Gricignano d'Aversa (Caserta);

Vitalaire Italia S.p.a. - viale F. de Blasio, 27 - 70100 Bari;

Air Liquide sanità Service S.p.a. - stradale Giovanni Agnelli, 10 - 95121 Catania;

Vitalaire Italia S.p.a. - via Masetti, 16 - 40069 Zola Predosa (Bologna);

Vitalaire Italia S.p.a. - via Sernagiotto, 1 - Z.I. Casic - 09034 Elmas (Cagliari);

Vitalaire Italia S.p.a. - viale delle Industrie,7 - 33050 Lauzacco di Pavia (Udine);

Vitalaire Italia S.p.a. - via Edison, 50 - 20090 Trezzano sul Naviglio (Milano);

Air Liquide sanità Service S.p.a. - via Lussemburgo, 17 - 37135 Verona;

Vitalaire Italia S.p.a. - via Prenestina, 189 - 00176 Roma;

Vitalaire Italia S.p.a. - via Postiglione,12 - 10024 Moncalieri (Torino);

Vitalaire Italia S.p.a. - via Padova, 1 - 89100 Reggio Calabria.

Confezione: «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 35.000 litri - A.I.C. n. 038904898 (in base 10), 153922 (in base 32).

Forma farmaceutica: gas per inalazione.

Validità prodotto integro: tre mesi dalla data di riempimento.

Principio attivo: ossigeno.

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (Verona);

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - via Vigonovese, 79 - 35100 Padova;

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - via Dante s.n.c. - 20090 Pioltello (Milano);

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - via Appia Antica - 81020 San Nicola La Strada (Caserta);

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - strada provinciale, 28 - 27032 Ferrera Erbognone (Pavia);

Air Liquide impianti gassificazione S.r.l. - contrada Biggemi ex s.s. 114 - 96010 Priolo Gargallo (Siracusa);

Air Liquide impianti gassificazione S.r.l. - s.s. 195, km 17,200 - 09018 Sarroch (Cagliari);

Chemgas S.r.l. - via E. Fermi - 72100 Brindisi;

Linde gas Italia S.r.l. - via Turati, 18/a - 40010 Sala Bolognese (Bologna);

Linde gas Italia S.r.l. - via di Servola, 1 - 34100 Trieste;

Rivoira S.p.a. - via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna;

Rivoira S.p.a. - via Glair, 30 - 11029 Verres (Aosta);

Società italiana acetilene & derivati «S.I.A.D.» S.p.a. - s.s. del Brembo, 1 - 24040 Osio Sopra (Bergamo);

Sol S.p.a. - viale Unità d'Italia, 49 - 57025 Piombino (Livorno);

Sol S.p.a. - via Firmio Leonzio, 2 - 84100 Salerno;

Sol S.p.a. - via Taliercio, 14 - 46100 Mantova;

Sapio produzione idrogeno ossigeno S.r.l. - via Senatore Simonetta, 27 - 20040 Caponago (Milano);

Sapio produzione idrogeno ossigeno S.r.l. - via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 Venezia;

Nuova Oter - zona industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (Latina);

Linde gas Italia S.r.l. - viale Brin, 218 - 05100 Terni;

SICO Società italiana carburo ossigeno S.p.a. - via Marconato s.n.c. - 20031 Cesano Maderno (Milano).

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - via Industrie, 28 - 37014 Castelnuovo del Garda (Verona);

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - via Vigonovese, 79 - 35100 Padova;

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - via Dante s.n.c. - 20090 Pioltello (Milano);

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - via Appia Antica - 81020 San Nicola La Strada (Caserta);

Air Liquide Italia produzione S.r.l. - strada provinciale, 28 - 27032 Ferrera Erbognone (Pavia);

Air Liquide impianti gassificazione S.r.l. - contrada Biggemi ex s.s. 114 - 96010 Priolo Gargallo (Siracusa);

Air Liquide impianti gassificazione S.r.l. - s.s. 195, km 17,200 - 09018 Sarroch (Cagliari);

Chemgas S.r.l. - via E. Fermi, 4 - 72100 Brindisi:

Linde gas Italia S.r.l. - via Turati, 18/a - 40010 Sala Bolognese (Bologna);

Linde gas Italia S.r.l. - via di Servola, 1 - 34100 Trieste;

Rivoira S.p.a. - via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna;

Rivoira S.p.a. - via Glair, 30 - 11029 Verres (Aosta);

Società italiana acetilene & derivati «S.I.A.D.» S.p.a. - s.s. del Brembo, 1 - 24040 Osio Sopra (Bergamo);

Sol S.p.a. - viale Unità d'Italia, 49 - 57025 Piombino (Livorno);

Sol S.p.a. - via Firmio Leonzio, 2 - 84100 Salerno;

Sol Sp.a. - via Taliercio, 14 - 46100 Mantova;

Sapio produzione idrogeno ossigeno S.r.l. - via Senatore Simonetta, 27 - 20040 Caponago (Milano);

Sapio produzione idrogeno ossigeno S.r.l. - via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 Venezia;

Nuova Oter - zona industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (Latina);

Linde gas Italia S.r.l. - viale Brin, 218 - 05100 Terni;

SICO Società italiana carburo ossigeno S.p.a. - via Marconato s.n.c. - 20031 Cesano Maderno (Milano).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta e cronica;

trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura:

confezioni:

A.I.C. n. 038904785 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 0,5 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 038904797 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 1 litro - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 038904809 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 1 litro - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 038904811 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 2 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 038904823 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 3 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 038904835 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 3 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 038904847 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 10 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; classe di rimborsabilità: «A(PHT)»;

A.I.C. n. 038904850 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 10 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; classe di rimborsabilità: «A(PHT)»;

A.I.C. n. 038904862 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 11 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; classe di rimborsabilità: «A(PHT)»;

A.I.C. n. 038904874 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in alluminio con valvola riduttrice integrata da 11 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; classe di rimborsabilità: «A(PHT)»;

A.I.C. n. 038904886 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico mobile da 20 litri - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica; classe di rimborsabilità: «C»;

A.I.C. n. 038904898 - «gas medicinale criogenico» contenitore criogenico fisso da 35.000 litri - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero; classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory: per le confezioni classificate in fascia «A» e «H» il prezzo ex factory (IVA esclusa) è determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura proporzionale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10813

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 508 del 26 luglio 2010, il dirigente dell'Area ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

marchio	denominazione	sede	punzoni restituiti	punzoni smarriti
197 FI	MASINI S.R.L.	FIRENZE	10	3
520 FI	SILVER FLAME S.A.S.	FIRENZE	5	-
717 FI	BACCI LIDO	FIRENZE	4	-
1001 FI	PIERRE ORAFI S.N.C.	BAGNO A RIPOLI	6	-
1436 FI	FRATELLI VINCENTI DI PAOLA VINCENTI E C. S.N.C.	FIRENZE	8	-
1634 FI	SANTO SPIRITO FIRENZE DI TUBBINI ALESSIO	SCANDICCI	2	-
1742 FI	ALESSANDRO FANFANI S.R.L.	FIRENZE	12	-
1814 FI	ACCOMODA DI DAVID MECIANI	SIGNA	Non in dotazione	-

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze.

10A10938

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 agosto 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2713
Yen	107,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,755
Corona danese	7,4481
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82060
Fiorino ungherese	284,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	3,9886
Nuovo leu romeno	4,2435
Corona svedese	9,3745
Franco svizzero	1,3004
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9785
Kuna croata	7,2786
Rublo russo	39,0700
Lira turca	1,9383
Dollaro australiano	1,4322
Real brasiliano	2,2380
Dollaro canadese	1,3487
Yuan cinese	8,6426
Dollaro di Hong Kong	9,8901
Rupia indonesiana	11501,80
Rupia indiana	59,6180
Won sudcoreano	1521,52
Peso messicano	16,6474
Ringgit malese	3,9997
Dollaro neozelandese	1,8020
Peso filippino	57,470
Dollaro di Singapore	1,7255
Baht tailandese	39,840
Rand sudafricano	9,3771

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10930

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 agosto 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2700
Yen	107,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,808
Corona danese	7,4468
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,81650
Fiorino ungherese	283,49
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	3,9806
Nuovo leu romeno	4,2344
Corona svedese	9,3872
Franco svizzero	1,3055
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9650
Kuna croata	7,2740
Rublo russo	39,0046
Lira turca	1,9297
Dollaro australiano	1,4161
Real brasiliano	2,2241
Dollaro canadese	1,3333
Yuan cinese	8,6398
Dollaro di Hong Kong	9,8806
Rupia indonesiana	11452,86
Rupia indiana	59,5820
Won sudcoreano	1514,22
Peso messicano	16,5790
Ringgit malese	3,9850
Dollaro neozelandese	1,7903
Peso filippino	57,282
Dollaro di Singapore	1,7190
Baht tailandese	39,719
Rand sudafricano	9,2997

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10931

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al decreto 3 agosto 2010, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "Therios 300 mg e 750 mg"».

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - Serie generale n. 198 del 25 agosto 2010, concernente il medicinale per uso veterinario THERIOS 300 mg e 750 mg.

Laddove è scritto:

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Leggasi:

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

10A10937

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-211) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00